

REGOLAMENTO DEL SEGMENTO EXTRAMOT PRO³

~~25 OTTOBRE 2021~~
2 MAGGIO 2022



BORSA ITALIANA

Regolamento del Segmento ExtraMOT Pro³

Indice

Glossario

Disposizioni generali e Strumenti ammessi alla negoziazione	100
Operatori	1000
Modalità di negoziazione	2000
Informativa	3000
Operatori specialisti e operatori market maker mifid2	4000
Liquidazione	5000
Vigilanza mercato	6000
Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni	C

Il Regolamento è suddiviso in articoli riconoscibili per essere contenuti nei riquadri. Inoltre sono previste delle "linee guida" che formano parte integrante del Regolamento stesso che indicano le disposizioni di attuazione del contenuto del Regolamento.

Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione "G".

Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione "C"

Glossario

Termine	Significato
Accesso elettronico diretto	Indica il collegamento al mercato come definito all'articolo 4(1)(41) della Direttiva n. 2014/65/UE, articolo 20, del Regolamento n. 2017/565/UE e articolo 2(1)(d)(ii) della Direttiva n. 2014/65/UE
Accordo di market making	Indica gli accordi di market making che Borsa Italiana è tenuta ad offrire, conformemente al Regolamento n. 2017/578/UE agli operatori che perseguono una strategia di market making
Avviso	La pubblicazione redatta e diffusa da Borsa Italiana contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del Semento del ExtraMOT Pro³
Ammissione alla negoziazione	Indica l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione sul Semento ExtraMOT Pro³
Borsa Italiana	Indica la società di gestione "Borsa Italiana S.p.A"
Condizioni Generali di fornitura dei servizi	Indica i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra Borsa Italiana e gli operatori concernenti la partecipazione degli operatori al Mercato ExtraMOT .
Circostanze eccezionali	Indica le circostanze eccezionali individuate nell'articolo 4, del Regolamento n. 2017/578/UE
Codice di accesso	Indica il codice di negoziazione a cui sono associate specifiche configurazioni per il collegamento al mercato (CompID/traderID)
CSD	Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli, ai sensi del Regolamento 2014/909/EU
Dimensione specifica dello strumento	Indica la dimensione di RFQ pari o superiore alla dimensione determinata conformemente all'articolo 13, del Regolamento 2017/583/UE
Emittente	Indica i soggetti emittenti gli strumenti ammessi presso il Segmento ExtraMOT Pro ³
Guida ai Parametri	Indica il documento di accompagnamento al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da

Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, nonché ai Regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., denominato “**Guida ai Parametri**” comunicato tramite **Avviso** e messo a disposizione sul sito internet di **Borsa Italiana**

Green bonds

Indicano le obbligazioni e i titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati esclusivamente per finanziare progetti con specifici benefici/impatti ambientali

Informazioni privilegiate

Un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, in virtù di quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento (UE) 596/2014 e dalle relative disposizioni attuative.

Interconnessione

Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di **operatori** ammessi alle negoziazione, di clienti degli **operatori** ammessi: il cui collegamento può avvenire nella modalità di “**accesso elettronico diretto**” oppure in altra modalità; di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli **operatori** ammessi. Il collegamento di clienti dell’**operatore**, nella modalità “accesso elettronico diretto” (DEA), può avvenire per il tramite della struttura tecnologica dell’**operatore** (cd. accesso diretto al mercato o DMA) oppure direttamente (cd. accesso sponsorizzato, SA).

Infrastructure bonds

Indicano le obbligazioni e i titoli di debito emessi a fronte della realizzazione di opere infrastrutturali e/o di pubblica utilità il cui rimborso dipende dai flussi di cassa generati dalle suddette opere

Investitori professionali

Indica i soggetti di cui all’allegato II, parte 1 e 2 della direttiva 2014/65/CE. Tale definizione indica inoltre gli “investitori qualificati” ossia i soggetti di cui all’art. 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, in forza del duplice rinvio all’art. 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il

	Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e all'art. 35 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla disciplina MiFID II
Linee guida	Indicano le disposizioni di attuazione dei contenuti del Regolamento del Segmento del ExtraMOT Pro³ e sono pubblicate congiuntamente con il Regolamento
Listing Sponsor	Indica il soggetto nominato dall'Emittente che assiste e supporta lo stesso nelle attività di cui all'articolo 250.1 del Regolamento avente i requisiti di cui all'articolo 250.3 del Regolamento
Lotto minimo negoziabile	Indica, per ogni strumento finanziario, il valore nominale minimo negoziabile nel mercato; i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo
Manuale del Servizio di Negoziazione	Indica la "Guide to the new Trading System" resa disponibile sul sito internet di Borsa Italiana
Mercati regolamentati	Indicano i mercati autorizzati ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva 2014/65/UE
Mercato ExtraMOT	Indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana
Mercato MOT	Indica il Mercato Telematico delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana
Mercato liquido dello strumento finanziario	Indica il mercato liquido come definito all'articolo 2, comma 1, punto 17, del Regolamento 2014/600/UE
Negoziazione algoritmica	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE
Negoziazione algoritmica ad alta frequenza o HFT	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE
Operatore	Indica il soggetto ammesso da Borsa Italiana alle negoziazioni nel Mercato ExtraMOT come stabilito nell'articolo 1000 e seguenti
Operatore specialista	Indica l' operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari del Segmento ExtraMOT Pro³ svolgendo le funzioni

	indicate nell'articolo 4001
Operatore market maker Mifid2	Indica l'operatore che ha sottoscritto con Borsa Italiana un accordo di market making , in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2017/578/UE
Operatore che svolge negoziazioni algoritmiche	Indica l'operatore che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica , come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE
Operazione concordata	Indica le operazioni concordate privatamente tra operatori, immesse nel mercato secondo le regole previste agli articoli 2050 e 2051
Operazione di dimensione elevata o ordine di dimensione elevata	Indica l'operazione o l'ordine di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato, secondo quanto definito nel Regolamento 2017/583/UE
Project bonds	Indicano le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 come successivamente modificato o integrato
Quote	Indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli operatori specialisti in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un'unica transizione consente l'aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall' operatore specialista
Revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti	Indica soggetti, anche persone fisiche, iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs. 27/1/2010, n. 39 e relative disposizioni attuative
Revisione legale	Indica la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata ai sensi del D.lgs. 27/1/2010, n. 39 da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti . L'incarico di revisione legale non può essere esercitato dall'organo di controllo dell' emittente né dai suoi singoli componenti
SDIR	Indica un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a

Segmento ExtraMOT Pro³	Borsa Italiana e alla Consob
	Indica il segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del mercato ExtraMOT dedicato prevalentemente all'emissione di obbligazioni o titoli di debito da parte di società non quotate su mercati regolamentati o piccole e medie imprese o aventi un valore di emissione inferiore a 50 000 000 EUR. L'emittente è considerato una piccola e media impresa se, in base al più recente bilancio annuale o consolidato, rispetta almeno due dei tre seguenti criteri: un numero medio di dipendenti inferiore a 250 nel corso dell'esercizio, un totale di bilancio non superiore a 43 000 000 EUR e un fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 EUR.
Sistema multilaterale di negoziazione	Indica i sistemi di cui all'articolo 4, comma 1, numero 22 della direttiva n. 65, 2014
Social bonds	Indicano le obbligazioni e i titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati esclusivamente per finanziare progetti con specifici benefici/impatti sociali
Strumento finanziario ExtraMOT Pro³	Indica gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel Segmento ExtraMOT Pro3 come previsto dall'articolo 200
Tick	Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nelle Guida ai Parametri, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili.

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento

100	Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del segmento del mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana denominato Segmento ExtraMOT Pro ³ .
100.1	Il Segmento ExtraMOT Pro³ è accessibile esclusivamente a investitori professionali.

110	Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del Segmento ExtraMOT Pro³ e in particolare disciplina:
110.1	le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari del Segmento ExtraMOT Pro³ dalle negoziazioni;
110.2	le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni e i loro obblighi;
110.3	le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
110.4	le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

Principi organizzativi del Mercato

120	Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli operatori e quella di vigilanza sul Segmento ExtraMOT Pro³ secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.
-----	--

121	Borsa Italiana , nella gestione del Segmento ExtraMOT Pro³ , si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate all'articolo 120; nell'esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore Delegato.
-----	--

122	Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, del Regolamento e delle procedure interne.
-----	--

Strumenti negoziabili sul Segmento ExtraMOT Pro³

Strumenti negoziabili

200	Possono essere ammessi alle negoziazioni nel Segmento ExtraMOT Pro³ i
-----	---

		<p>seguenti strumenti finanziari che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 220:</p>
200.1		<p>obbligazioni e altri titoli di debito comprese le cambiali finanziarie e le obbligazioni contenenti clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione di cui al Decreto Legge 22/06/2012 n. 83 nonché i project bonds e gli infrastructure bonds. Le obbligazioni e altri titoli di debito possono essere ammessi con l'indicazione di Green bonds e/o Social bonds laddove un soggetto terzo certifichi la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari.</p> <p>Tale soggetto terzo dovrà essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e consulenti della stessa; remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione; e un soggetto specializzato avente <i>expertise</i> nell'ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale. <p>Le obbligazioni convertibili possono essere ammesse se le azioni che derivano dalla conversione sono negoziate in un mercato regolamentato;</p>
200.2		<p>gli strumenti finanziari emessi in relazione ad operazioni di cartolarizzazione;</p>

Competenze di Borsa Italiana

G	210	<p>Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 200 possono essere ammessi da Borsa Italiana alla negoziazione esclusivamente su domanda dell'emittente conformemente a quanto previsto nelle linee guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.</p>
---	-----	---

Condizioni per l'ammissione degli strumenti finanziari

G	220	<p>220.1 Possono essere ammessi al Segmento ExtraMOT Pro³ gli strumenti finanziari emessi da società di capitali (società per azioni e società a responsabilità limitata), società cooperative, mutue assicuratrici o enti, inclusi gli enti locali o società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, laddove si tratti di società non quotate presso mercati regolamentati oppure di piccole e medie imprese oppure aventi un valore di emissione inferiore a 50 000 000 EUR. Sono altresì inclusi gli strumenti finanziari emessi in relazione ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito emessi da società aventi le caratteristiche sopra indicate.</p> <p>Ciò a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> sia stato pubblicato un prospetto redatto conformemente all'Allegato 7, 9, 15 e 19 del Regolamento Delegato 2019/980/UE oppure un Prospetto UE della Crescita ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento 2017/1129/UE non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure per le quali l'emittente renda disponibile un documento contenente le informazioni specificate nelle linee guida Sec. 10 o il documento di offerta di cui all'articolo 102 del Testo Unico della Finanza
---	-----	--

- abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio anche consolidato dell'ultimo esercizio annuale sottoposto a revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 salvo diversa normativa di settore applicabile e quanto previsto con riferimento agli **infrastructure bonds** nella linea guida Sec 10.3;
 - gli strumenti finanziari non devono essere sottoscritti e/o acquistati interamente da soci.
- 220.2 Gli **strumenti finanziari ExtraMOT Pro³** non possono essere costituiti da strumenti:
- emessi da Stati membri dell'Unione europea o da soggetti che beneficiano di una loro garanzia incondizionata e irrevocabile, oppure da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea; oppure
 - emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
 - emessi da micro-imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 361/2003/CE.

Sec. *Linee guida*
05 *Garante*

*Qualora gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti previsti in capo all'**emittente** si intendono riferiti al garante dell'emissione.*

G	221	Gli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ devono inoltre essere:
	221.1	liberamente trasferibili; e
	221.2	idonei alla liquidazione, secondo le modalità di cui all'articolo 5000;

	222	Borsa Italiana può subordinare l' ammissione alla negoziazione a qualsiasi condizione particolare, relativa allo strumento finanziario, che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al soggetto richiedente, e può esercitare discrezionalità nell'ammettere alla negoziazione gli strumenti finanziari per cui è stata presentata domanda anche derogando alle condizioni per l'ammissione di cui agli articoli precedenti.
--	-----	--

	223	Borsa Italiana può rifiutare la domanda di ammissione alla negoziazione tenuto conto, tra l'altro, delle caratteristiche dello strumento finanziario, delle caratteristiche dell'operazione e delle relative condizioni di liquidità del mercato dove lo strumento finanziario è negoziato. Borsa Italiana ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
--	-----	--

Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti

	224	224.1	I soggetti di cui all'articolo 210 presentano domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri, redatta secondo l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana e completa della documentazione ivi indicata.
		224.2	Dopo averne verificato la completezza, Borsa Italiana conferma la ricezione della domanda.
		224.3	Entro 7 giorni di mercato aperto dalla data di conferma della ricezione della

domanda, **Borsa Italiana** comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure, nel caso di accoglimento della domanda, con **Avviso**, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni specificando inoltre le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni previste dal presente Regolamento e quelle ulteriori pubblicate dall'**emittente**.

224.4

I termini di cui all'articolo 224.3 possono essere interrotti da **Borsa Italiana** con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui all'articolo 224.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all'articolo 210.

224.5

La domanda si intende decaduta se entro il termine di 2 mesi dalla ricezione non venga modificata, completata o corretta.

224.6

Nell'ambito della procedura di ammissione, i soggetti di cui all'articolo 210 possono avvalersi del **Segmento ExtraMOT Pro³** per la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 200. In tale caso, **Borsa Italiana**, verificati i requisiti di ammissione dell'**emittente** e degli strumenti finanziari e ricevuta richiesta di ammissione alle negoziazioni, ammette lo strumento finanziario e avvia le vendite sul mercato dei contratti di compravendita. Al termine del periodo di vendita, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l'ammissione diviene definitiva e **Borsa Italiana** stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sul **Segmento ExtraMOT Pro³**.

Nel caso in cui non si proceda all'emissione degli strumenti finanziari perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento, l'ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono nulli.

Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il **Segmento ExtraMOT Pro³** sono stabilite di volta in volta da **Borsa Italiana** con apposito **Avviso**. A tal fine l'**emittente** comunica a **Borsa Italiana** l'**operatore** incaricato di esporre le proposte in vendita degli strumenti finanziari che saranno oggetto di emissione, laddove non vi provveda direttamente. L'**emittente** comunica altresì le giornate nelle quali avverrà la distribuzione, il prezzo, il giorno in cui si riserva l'emissione, nonché l'unica data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di emissione e pagamento dello strumento finanziario.

L'emittente ha facoltà di limitare, sulla base di criteri definiti e trasparenti, la partecipazione alla distribuzione a determinati operatori ammessi alle negoziazioni.

I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni non possono essere cancellati.

Sec. *Linee Guida*
10 *Documento di ammissione*

10.1 *Laddove non sia utilizzato lo schema di cui all'Allegato 7 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad investitori wholesale); 9 (nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione)¹; 15 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad*

¹ Nel caso degli strumenti di cui all'articolo 200.2 si vedano i corrispondenti riferimenti degli allegati 9 e 19.

investitori wholesale); e 19 (nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione) del Regolamento Delegato 2019/980/UE oppure un Prospetto UE della Crescita ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento 2017/1129/UE, l'emittente è tenuto a redigere un documento di ammissione assicurandosi che il documento stesso contenga come minimo i seguenti elementi:

- persone responsabili (Sezione 1 dell'Allegato 7 dell'Allegato 9 e dell'Allegato 19);
- fattori di rischio (Sezione 3 dell'Allegato 7 e dell'Allegato 9);
- informazioni sull'**emittente** (limitatamente alla Sezione 4.1 dell'Allegato 7 Storia ed evoluzione dell'**emittente** e alla Sezione 4 dell'Allegato 9);
- informazioni sull'originator (limitatamente ai punti 3.5 dell'Allegato 19);
- struttura organizzativa (Sezione 6 dell'Allegato 7 e dell'Allegato 9);
- principali azionisti (Sezione 10 dell'Allegato 7, e Sezione 7 dell'Allegato 9);
- informazioni finanziarie riguardanti le attività e passività, la situazione finanziaria e i profitti e perdite dell'**emittente** (Sezione 11 dell'Allegato 7). In alternativa è allegato al documento di ammissione, l'ultimo bilancio; per i titoli emessi a fronte di cartolarizzazione, in aggiunta è fornita la relazione di revisione per l'ultimo esercizio (allegato 9 punti 8.1, qualora dalla data di registrazione o di costituzione l'emittente non abbia iniziato l'attività e non sia stato redatto ancora alcun bilancio, e 8.2 solo se alla data di registrazione o costituzione l'emittente abbia iniziato l'attività e siano stati redatti i bilanci);
- struttura dell'operazione (limitatamente ai punti 3.1, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.5 dell'Allegato 19);
- informazioni riguardanti gli strumenti finanziari (Sezione 4 dell'Allegato 15);
- descrizione delle attività sottostanti (limitatamente ai punti 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14 dell'Allegato 19);
- ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione (Sezione 5 dell'Allegato 15);
- una sezione relativa all'impiego dei proventi in cui attesti che, a giudizio dell'emittente, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze;
- una dichiarazione dell'emittente che il documento di ammissione è stato sottoposto ad un adeguato riesame riguardo alla completezza, coerenza e comprensibilità.

Nella prima pagina, in posizione preminente ed in grassetto, le seguenti frasi:

- 10.2 "Consob e **Borsa Italiana** non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento di ammissione"

Nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione non oggetto di rating, il documento di ammissione deve contenere la dichiarazione che almeno il 90% degli strumenti che costituiscono le esposizioni sottostanti sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da **Borsa Italiana**.

10.3

Tenuto conto della tipologia di **emittente**, delle caratteristiche dell'offerta e/o di strumento finanziario, **Borsa Italiana** può richiedere ulteriori informazioni o autorizzare l'omissione di informazioni di cui ai punti della linea guida Sec. 10.1.

Borsa Italiana può inoltre comunicare al soggetto richiedente schemi operativi diversi da intendersi come requisiti minimali a cui attenersi nell'adempimento di tale obbligo.

Nel caso di infrastructure bonds, l'ammissione è condizionata alla trasmissione a Borsa Italiana di:

- per gli **infrastructure bonds** aventi ad oggetto il finanziamento di nuove opere (greenfield), un piano economico finanziario assoggetto a verifica condotta secondo i migliori standard in uso a livello nazionale o internazionale con cui si attesti la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati al fine di garantire il rimborso delle obbligazioni o dei titoli di debito. Tale verifica dovrà essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, o da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti o da una società fiduciaria e di revisione disciplinata ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed iscritta presso l'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- per gli **infrastructure bonds** aventi ad oggetto il finanziamento di opere in tutto o in parte già realizzate (brownfield), una situazione economica e patrimoniale pro-forma relativa ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione. I bilanci annuali di esercizio e/o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione legale completa. Tali documenti pro-forma devono essere accompagnati dalla relazione di un revisore legale o della società di revisione legale dei conti contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.

Sospensione e revoca degli strumenti

230	Borsa Italiana può disporre:
230.1	la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ : se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo; se lo richieda la tutela degli investitori; se siano stati sospesi su altri mercati regolamentati dove sono negoziati;
230.2	la revoca dalle negoziazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ , in caso di prolungata carenza di negoziazione oppure a giudizio di Borsa Italiana previo preavviso al mercato;
230.3	l'esclusione di uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ dalle negoziazioni, in caso di ammissione alla negoziazione al mercato MOT su domanda dell' emittente , a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sul mercato MOT .
231	La sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della sospensione, Borsa Italiana provvede alla revoca dalle negoziazioni dello strumento finanziario ExtraMOT Pro³ .
232	La sospensione e la revoca sono comunicate con Avviso .

Sec. *Linee Guida*
20 *Cancellazione degli strumenti aventi una durata limitata nel tempo*

20.1 *La cancellazione dalle negoziazioni degli strumenti ammessi è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso (anche anticipato) degli strumenti medesimi. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.*

20.2 *La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni convertibili è disposta da Borsa Italiana, di norma, il primo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione, anche anticipata, dell'obbligazione medesima. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.*

20.3 *Nel caso di obbligazioni convertibili il cui periodo di conversione cessi con ampio anticipo rispetto alla scadenza dell'obbligazione medesima, Borsa Italiana può decidere di mantenere gli strumenti in negoziazione sul **Segmento ExtraMOT Pro³** provvedendo a modificarne la descrizione anagrafica della tipologia - da obbligazioni convertibili ad obbligazioni pure - a decorrere dal primo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo di conversione. In tal caso, in via propedeutica alla modifica della tipologia di strumento, Borsa Italiana dispone la sospensione dalla quotazione dell'obbligazione convertibile il giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione e l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione.*

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni degli strumenti finanziari

240. 1	Gli emittenti di uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ che hanno presentato domanda di ammissione di uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ possono chiederne l'esclusione dalle negoziazioni inoltrando a Borsa Italiana apposita richiesta motivata, sottoscritta dal rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri.
240. 2	La richiesta di esclusione dalle negoziazioni su domanda dell'emittente, deve essere subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea degli obbligazionisti ai sensi di quanto previsto all'articolo 2415, comma 3 del codice civile, laddove applicabile.
240. 3	L'emittente che richieda a Borsa Italiana l'esclusione dall'ammissione dei propri strumenti finanziari deve comunicare la data preferita per l'esclusione almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

241. 1	Nei casi di richiesta di esclusione, Borsa Italiana , può escludere lo strumento finanziario ExtraMOT Pro³ stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante Avviso al ricorrere delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> carenza degli scambi per almeno 18 mesi; ammontare residuo del prestito inferiore a 2,5 milioni di euro o importo equivalente; numero di possessori inferiore a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti diversi da banche; impegno dell'emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell'esclusione dalle negoziazioni, a acquistare, direttamente o incaricando un soggetto, le obbligazioni in circolazione su richiesta dei portatori.
241. 2	Laddove sia applicabile l'articolo 2415 comma 3 del codice civile ai sensi dell'articolo 240.2 le condizioni menzionate nel paragrafo precedente non trovano applicazione. In tal caso, Borsa Italiana , acquisita la richiesta di

esclusione dalle negoziazioni insieme alla copia della delibera dell'assemblea degli obbligazionisti che ha approvato tale richiesta con le maggioranze previste nella richiamata disposizione del codice civile, esclude lo **strumento finanziario ExtraMOT Pro³** stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante **Avviso**.

Listing Sponsor

250

- 250.1 L'emittente ha facoltà di procedere alla nomina di un **Listing Sponsor** con riferimento all'ammissione dei propri **strumenti finanziari** presso il **Segmento ExtraMOT Pro³**.
Il **Listing Sponsor**, una volta nominato, assiste e supporta l'emittente in fase di ammissione sul **Segmento ExtraMOT Pro³**, nella trasmissione a **Borsa Italiana** della domanda di ammissione e del documento di ammissione di cui alle Sec.10 e 11 delle linee guida e della documentazione di cui all'articolo 220.1, nonché, nella fase successiva all'ammissione, nella trasmissione dei documenti relativi agli obblighi informativi post-ammissione di cui agli articoli 320, 330, 340, 345 e 350.
- 250.2 Ai fini dell'ottenimento della qualifica di **Listing Sponsor** il soggetto richiedente deve soddisfare i criteri di ammissione di seguito indicati, i quali debbono essere considerati come addizionali rispetto ai requisiti di legge o alle eventuali autorizzazioni previste per il richiedente. **Borsa Italiana** si riserva di esercitare discrezionalità nel valutare l'applicazione e l'interpretazione di tali criteri.
- 250.3 Il soggetto richiedente la qualifica di **Listing Sponsor** deve essere in possesso dei seguenti elementi:
- avere prestato la propria attività professionale nell'ambito di operazioni di *debt capital markets e/o corporate finance* per un periodo di tempo adeguato fornendo evidenza delle principali operazioni svolte negli ultimi cinque anni;
 - essere un soggetto dotato di adeguata reputazione nel fornire consulenza professionale e di qualità in relazione ad operazioni di *debt capital markets e/o corporate finance*.
- Il soggetto che richiede la qualifica di **Listing Sponsor** è tenuto a completare e sottoporre a **Borsa Italiana** la domanda di cui all'Allegato 6. **Borsa Italiana** si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione o documentazione dal richiedente laddove lo ritenga opportuno al fine di procedere alla valutazione della domanda.
- 250.4 **Borsa Italiana**, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 250.3 sopra indicati in capo al soggetto richiedente, attribuisce allo stesso la qualifica di **Listing Sponsor** con riferimento al **Segmento ExtraMOT Pro³** e lo iscrive in un registro tenuto da **Borsa Italiana** e messo a disposizione del pubblico in apposita sezione del proprio sito internet. **Borsa Italiana** può revocare la qualifica di **Listing Sponsor** e procedere alla relativa eliminazione dall'elenco per esigenze di tutela dell'integrità e reputazione del mercato.
- 250.5 Nel caso in cui l'emittente cessi di avere un **Listing Sponsor**, lo stesso è tenuto a comunicare a **Borsa Italiana** tale circostanza almeno cinque giorni antecedenti all'efficacia della suddetta cessazione. L'emittente dovrà inoltre comunicare a **Borsa Italiana** il nominativo del referente incaricato per la comunicazione delle informazioni indicate ai sensi del Regolamento, laddove non proceda alla nomina di nuovo **Listing Sponsor** ai sensi della disciplina di cui al presente Articolo 250.

250.6 Al fine di assumere e mantenere la propria qualifica presso il **Segmento ExtraMOT Pro³**, il **Listing Sponsor** è tenuto al versamento di corrispettivi annuali nella misura e nei termini stabiliti da **Borsa Italiana** sulla base di criteri di trasparenza e non discriminazione.

Operatore specialista

260 L'emittente ha la facoltà di incaricare un operatore per lo svolgimento dell'attività di specialista per gli **strumenti finanziari ExtraMOT Pro³**.

Obblighi informativi

G 320 L'emittente comunica a **Borsa Italiana** le informazioni di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.

330 Nel caso degli strumenti di cui all'articolo 220.1:

- 330.1 ▪ l'**emittente** deve pubblicare il bilancio sottoposto a **revisione legale** senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui è riferito;
- 330.2 ▪ laddove l'**emittente** e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato. L'**emittente** si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating;
- 330.3 ▪ l'**emittente** deve scegliere al momento dell'ammissione se utilizzerà l'italiano o l'inglese come regime linguistico delle comunicazioni al pubblico e nessuna modifica della lingua scelta può essere effettuata senza il consenso dei portatori degli strumenti finanziari.

340 **Borsa Italiana** può richiedere di fornire ogni ulteriore informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. **Borsa Italiana** inoltre può richiedere di rendere pubbliche tali informazioni.

Informazioni sull'operazione relativa a strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

345 Per ciascuna emissione, gli emittenti strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione sono tenuti a comunicare a **Borsa Italiana**, non appena disponibili e ai fini della loro diffusione al pubblico, i cambiamenti intervenuti nel piano di ammortamento della tranche e nei gradi di subordinazione tra tranche e l'eventuale coefficiente di rettifica del valore nominale della tranche (*pool factor*).

Sec. *Linee guida*
30 *Informazioni di carattere tecnico*

30.1 **Strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ con cedola interessi variabile che negoziano a "corso secco":** data di inizio e fine periodo di godimento, data di pagamento, entità della nuova cedola (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola);

30.2 **strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ con cedola interessi variabile che negoziano "tel quel":** data di inizio e fine periodo di godimento, data di

30.3 pagamento, entità della cedola in pagamento (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex cedola");

30.4 **strumento finanziario ExtraMOT Pro³ con rimborso di quota parte del capitale nominale:** nuovo valore nominale/taglio minimo di ciascun titolo; ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario o quota del valore nominale ancora da rimborsare (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto al giorno di rimborso);

30.5 scadenza anticipata dello **strumento finanziario ExtraMOT Pro³** (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto alla scadenza prevista).

Altre informazioni che **Borsa Italiana** ritenga utili, di volta in volta o in via generale.

Sec.
40

Altre informazioni

40.1 Il soggetto richiedente comunica inoltre il nominativo di un referente incaricato della comunicazione delle informazioni di cui sopra e di un suo sostituto, nel caso non abbia incaricato un **Listing Sponsor**.

Sec.
50

Normativa di settore

Laddove le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono ai dati contabili di periodo e al giudizio del **revisore legale dei conti** o della **società di revisione legale dei conti**, esse devono essere coordinate con le diverse e ulteriori previsioni della corrispondente normativa di settore. Si ha riguardo, in particolare, alle disposizioni in tema di informativa periodica da parte degli enti locali e degli emittenti **project bonds**.

Sec.
60

Modalità di comunicazione delle informazioni di carattere tecnico e delle informazioni privilegiate a Borsa Italiana

60.1 Le informazioni di carattere tecnico, per le quali Borsa Italiana ha predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione (NIS Tech), sono trasmesse dagli emittenti mediante l'uso di tale canale oppure, in caso di un suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente indirizzo: infofi&sd@borsaitaliana.it;

60.2 Nel caso in cui il richiedente non si avvalga di uno **SDIR**, le **informazioni privilegiate** diffuse ai sensi della normativa dovranno essere inoltrate a **Borsa Italiana** tramite e-mail all'indirizzo: infofi&sd@borsaitaliana.it;

350

Nel caso dei **Green bonds** e/o **Social bonds**, l'impiego dei proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale deve essere comunicato dall'emittente almeno una volta all'anno a **Borsa Italiana** e al pubblico fino al momento della completa allocazione dei proventi. In mancanza di tali informazioni **Borsa Italiana** previa verifica con l'emittente, procederà all'eliminazione dell'indicazione degli strumenti finanziari dalla sezione del sito internet di **Borsa Italiana** dedicata ai **Green Bonds** e/o **Social Bonds**.

OPERATORI

Disposizioni generali

100 0	Gli operatori sono i soggetti ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT come successivamente stabilito.
----------	---

Operatori ammessi alle negoziazione e procedura di ammissione alle negoziazioni

G 101 0	Possono partecipare alle negoziazioni nel Segmento ExtraMOT Pro³ i soggetti ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT .
---------------	--

Linee guida

Sec.
100

Operatori ammessi alle negoziazioni

100.1

*Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato ExtraMOT**:*

- a) *i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;*
- b) *le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;*
- c) *le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF;*
- d) *i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.*
- e) *le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del TUF, alle seguenti condizioni:*
 1. *sussistenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, di requisiti di sufficiente buona reputazione;*
 2. *istituzione di una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su **strumenti finanziari**; **Borsa Italiana** si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito, valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);*

3. possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro

100.2

La partecipazione delle imprese di cui alla Linea guida Sec. 100.1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

G	1011	Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel Segmento ExtraMOT Pro³ , l'operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta di ammissione al Mercato ExtraMOT conforme a quanto previsto nel Regolamento del mercato ExtraMOT .
	1012	Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all' operatore l'avvenuta ricezione della richiesta di cui all'articolo 1011 con l'invito a completare la documentazione di partecipazione, l' operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'articolo 1301, nonché del presente Regolamento e delle relative linee guida nella misura in cui siano nelle more applicabili.
	1013	Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta dell' operatore . Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all' operatore , qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.

Sec. *Linee guida*
110 *Procedura di ammissione alle negoziazioni*

110.1 *La richiesta di cui all'articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a **Borsa Italiana** della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il il Portale di Membership di **Borsa Italiana**, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.*

110.2 *Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 1012, l'**operatore** è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana** con i seguenti dati:*

- a) *informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
- b) *informazioni relative all'offerta del servizio di "accesso elettronico diretto" specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell'**operatore**, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;*
- c) *dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;*
- d) *informazioni relative alla "negoziazione algoritmica ad alta frequenza";*
- e) *informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;*
- f) *dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche*

- procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi dell'operatore o nell'ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);
- g) in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione dichiarazione di cui all'articolo 1100, comunicata dall'**operatore** e dall'intermediario aderente al servizio di liquidazione;
- h) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma la sussistenza dei requisiti di buona reputazione dei soggetti ivi indicati;
- i) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e), dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su **strumenti finanziari**;
- j) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.
- k) per gli **operatori** che offrono il servizio di "accesso elettronico diretto" a clienti sponsorizzati:
1. richiesta di uno specifico codice di accesso per ciascun cliente sponsorizzato.
 2. dichiarazione con la quale l'operatore conferma di aver verificato l'idoneità dei clienti sponsorizzati ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attesta il rispetto da parte del cliente sponsorizzato dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;
 3. richiesta di attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l'accesso del cliente sponsorizzato, per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da esso immessi e per monitorare in tempo reale l'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato;
 4. per ciascun codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato, elenco degli addetti all'attività di negoziazione autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato. Tale elenco deve rispettare i requisiti di cui alla linea guida 160.3;
 5. indicazione del nominativo del referente per la funzione di information technology per l'operatività del cliente sponsorizzato, reperibile durante l'orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology dell'operatore.

110.3

Gli **operatori** già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un **sistema multilaterale di negoziazione** gestito da **Borsa Italiana** che intendano richiedere l'adesione al **mercato ExtraMOT** inoltrano a **Borsa Italiana** la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". **Borsa Italiana**, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall'**operatore** in ragione della partecipazione ad altri **mercati regolamentati** o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011,

1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.

110.4 *Nei casi di indisponibilità del il Portale di Membership di **Borsa Italiana** gli **operatori** possono trasmettere la documentazione di partecipazione a **Borsa Italiana** secondo altre modalità di comunicazione previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**.*

1015	Gli operatori assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.
1016	<p>Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza; b) amministrazione straordinaria; c) liquidazione coatta amministrativa; d) altre procedure concorsuali; e) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l'impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte, <p>Borsa Italiana può sospendere o escludere l'operatore dalle negoziazioni.</p>
1017	Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi.
1018	Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l'operatore.

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G 1020	L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, delle seguenti condizioni, che dovranno sussistere in via continuativa:
1020.1	adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato;
1020.2	sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;

	1020.3	adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
	1020.4	adeguate procedure liquidazione.
	1020.5	L' operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.
G	1020.6	L'ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 500, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica); Si applica la linea guida sec. 135.
	1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l' operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

Sec. *Linee guida*
120 *Requisiti di partecipazione*

120.1 *L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020 deve attestare che:*

- a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;*
- b. gli addetti all'attività di **specialista** per gli **strumenti finanziari ExtraMOT Pro³**, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di **specialista** e dei relativi strumenti tecnici;*
- c. gli obblighi di cui al comma a) e b) si applicano agli operatori che svolgono l'attività di negoziazione su strumenti finanziari anche attraverso l'utilizzo di sistemi che non prevedono l'intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all'attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un'adeguata qualificazione professionale;*
- d. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente **Regolamento**. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di **Borsa Italiana**. L'**operatore** comunica a **Borsa Italiana** il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'**operatore** comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana**;*
- e. si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;*
- f. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di*

automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'operatore comunica a **Borsa Italiana** il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana**.

- 120.2 Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali **Borsa Italiana** ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso al mercato e prima di ogni aggiornamento sostanziale di tali sistemi di accesso o del sistema di negoziazione del mercato, con le modalità indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. La certificazione di conformità deve essere svolta anche per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati (cd. accesso sponsorizzato). Per l'effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.
- 120.3 Gli addetti alle attività di negoziazione e **specialista** possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi esclusivamente qualora gli operatori per cui essi operano appartengano al medesimo gruppo.
- 120.4 L'operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. 120.2 nonché di quelle previste in capo al compliance officer purchè resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'operatore ne deve informare **Borsa Italiana**. Nell'accordo tra operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'operatore si avvale.
- Sec. 130 Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici
- 130.1 Ai sensi dell'articolo 1020.6 l'operatore può avvalersi di **Borsa Italiana** o di soggetti terzi per:
- b. il collegamento con il mercato;
 - c. le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing od facility management).
- 130.2 Il collegamento con il mercato può essere offerto, oltre che da **Borsa Italiana** stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da **Borsa Italiana**.
- 130.3 La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e a tal fine deve avere in essere con **Borsa Italiana** apposito contratto che

prevede, tra l'altro:

- d. la possibilità per Borsa Italiana, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana;
- e. la possibilità per Borsa Italiana di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
- f. l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.
- g. la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui alla precedente linea guida 130.1, lettera b).

130.4 **Borsa Italiana** si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui alla linea guida Sec. 130.3 agli operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri operatori del proprio gruppo.

130.5 L'operatore deve informare Borsa Italiana della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a Borsa Italiana, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'operatore si avvale.

130.6 L'operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.

130.7 Dal contratto fra soggetto terzo e operatore deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'operatore, fermo restando nel caso di Centro Servizi che il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per Borsa Italiana di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui si avvale.

130.8 Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.

Sec. Adesione ai servizi di liquidazione

135

135.1 Ai sensi dell'articolo 1020.6 a), l'operatore deve aderire direttamente o indirettamente sia ai servizi di liquidazione indicati alle linee guida 500.2.

135.2 L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, lettera a), deve attestare:

- i. nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio X-TRM;
- ii. nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto o del liquidatore al servizio X-TRM.

135.3 Borsa Italiana si riserva di limitare gli strumenti finanziari negoziabili a seconda delle modalità di adesione ai sistemi di liquidazione comunicate

dall'Operatore.

1021	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:
1021.1	sospensione dalle negoziazioni;
1021.2	imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni ; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell' operatore ;
1021.3	limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni , ivi inclusa la cessazione dell'accesso di clienti dell'operatore collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato - o segregazione di specifiche attività di negoziazione;
1021.4	Imposizione di limiti operativi di collegamento
1021.5	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.
1021.6	Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.
1021.7	Dell'adozione dei provvedimenti, Borsa Italiana informa tempestivamente l' operatore .
G 1022	Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione in accordo con gli articoli 1020 e 1050.

Sec.
140

Linee guida:

Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie

140.1

Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni comunicano a **Borsa Italiana**, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana** ovvero nelle altre modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.

140.2

Le modifiche di cui alla precedente linea guida Sec. 140.1 sono

comunicare dagli **operatori a Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.

140.3

Borsa Italiana si riserva di richiedere agli **operatori** un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020, mediante invio di apposita comunicazione.

1023

Gli **operatori** rispettano il presente Regolamento, le linee guida, gli **Avvisi** relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli **operatori** mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso **Borsa Italiana** e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

1030

Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle **Condizioni Generali di fornitura del servizio** di cui all'articolo 1301.

Impugnazione dei provvedimenti

C

1040

L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Comunicazioni degli operatori

1050

Gli **operatori** comunicano tempestivamente a **Borsa Italiana** ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

G

1100

Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un **operatore** si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'**operatore** e l'intermediario devono inviare a **Borsa Italiana** una dichiarazione contenente:

1100.1

l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'**operatore** fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alle linee guida 135.2;

1100.2

l'autorizzazione alla sospensione dell'**operatore** da parte di **Borsa Italiana** su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra **operatore** e intermediario.

Sec.

Linee guida

150

Dichiarazione

150.1

La richiesta di sospensione dell'**operatore** inoltrata a **Borsa Italiana**

da parte del liquidatore avrà efficacia con riguardo all'intero **mercato ExtraMOT**.

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

G	1210	Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, Borsa Italiana può:
	1210.1	richiedere agli emittenti e agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati e il rispetto degli obblighi informativi;
	1210.2	convocare i rappresentanti degli emittenti e degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
	1210.3	al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
	1210.4	L' operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.
	1210.5	Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, Borsa Italiana , acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all'articolo C020.

	1212	Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negozianti in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall' operatore stesso. Gli operatori sono altresì responsabili nei confronti di Borsa Italiana del rispetto della Direttiva 2014/65/UE, dei Regolamenti UE 600/2014/UE e 596/2014 e del Regolamento di Borsa Italiana da parte dei propri clienti collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato.
--	------	---

	1213	Borsa Italiana può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri mercati regolamentati e con sistemi multilaterali di negoziazione.
--	------	---

C	1214	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione, ne dà immediata comunicazione alla Consob.
---	------	--

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C	1215	L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	---

Corrispettivi

Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi

1300	A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi .
1301	I rapporti tra Borsa Italiana e l' operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana .
1302	Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi , comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali stesse.

Regole di condotta**Regole di condotta**

1400	Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
1400.1	compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
1400.2	porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
1400.3	compiere atti che possano ostacolare gli specialisti nell'adempimento degli impegni assunti;
1400.4	porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse
1400.5	Gli operatori che conducono una strategia di market making mediante tecniche di negoziazioni algoritmiche su uno o più strumenti finanziari, al verificarsi delle condizioni indicate nel Regolamento n. 2017/578/UE sono tenuti a comunicarlo a Borsa Italiana e a concludere un accordo di market making , secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento, nei termini indicati agli articoli da 4020 a 4023 e relative linee guida. Non sono tenuti a tale obbligo gli operatori specialisti.
1401	Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare nei termini previsti i contratti conclusi su uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ , gli operatori possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento in conto proio o per conto di singoli clienti solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ nella stessa giornata di liquidazione prevista per l'operazione di vendita.

1402 Gli operatori non possono accettare ordini relativi a strumenti finanziari negoziati nel **Segmento ExtraMOT Pro³** che non siano provenienti da Investitori Professionali. A tal fine, **Borsa Italiana** individua tali strumenti finanziari a livello di strutture informatiche di negoziazione. **Borsa Italiana** non effettua verifiche sulla qualifica degli investitori che operano su tali strumenti.

Sec. 141 **Linee Guida**
Monitoraggio delle posizioni contrattuali ai fini della liquidazione dei contratti

141.1 ***Ai sensi dell'articolo 1401, per assicurare il monitoraggio delle posizioni contrattuali assunte e la liquidazione dei contratti negoziati, qualora i contratti siano aggregati in saldi bilaterali ai fini dell'inoltro ai sistemi di regolamento, gli operatori devono adottare procedure interne che consentano:***

- a) la riconciliazione dei contratti conclusi sul mercato con i saldi bilaterali inoltrati ai sistemi di regolamento;***
- b) l'individuazione dei contratti non regolati;***
- c) qualora un saldo aggregato sia regolabile solo in parte, l'immissione di istruzioni di regolamento volte a massimizzare la liquidazione dei contratti conclusi, previa comunicazione a Borsa Italiana.***

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G 1450 Gli **operatori** sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da **Borsa Italiana** per il funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di **Interconnessioni**, e dei loro effetti. Gli **operatori** devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.

1451 Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l'utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli **operatori** devono rispettare i limiti tecnici all'immissione delle proposte fissati in via generale da **Borsa Italiana** nella **Guida ai Parametri**. **Borsa Italiana** può inoltre stabilire ulteriori limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di un numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. **Borsa Italiana** stabilisce detti limiti nonché gli eventuali corrispettivi dovuti dagli **operatori** in caso di loro superamento.

1452 Gli **operatori** non consentono l'**Interconnessione** al **Segmento ExtraMOT Pro³** ai propri clienti diversi dagli Investitori Professionali.

1453 Gli **operatori** possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici diversi per segregare specifiche attività di

negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione². A tal fine gli **operatori** devono preventivamente prendere contatti con **Borsa Italiana**.

1454

Gli operatori che utilizzano algoritmi di negoziazione devono certificare, prima del loro utilizzo e ogni qualvolta intervengano aggiornamenti sostanziali agli stessi, che gli algoritmi di negoziazione che utilizzano sono stati oggetto di test al fine di evitare di contribuire o creare condizioni di negoziazione anormali e devono indicare gli ambienti utilizzati per tali test. A tal fine rilasciano a Borsa Italiana apposita dichiarazione secondo quanto indicato nella linea guida 110.2.

1455

Gli operatori, con le modalità indicate nelle linee guida, sono tenuti:

- a. a comunicare le informazioni necessarie per consentire l'associazione tra il contenuto delle proposte e le informazioni necessarie ad assicurare a Borsa Italiana la completezza delle registrazioni richieste dal Regolamento n. 2017/580/UE;
- b. a dotarsi degli opportuni controlli volti ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni immesse nelle proposte di negoziazione e nei sistemi preposti all'associazione delle informazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera a);
- c. ad avvalersi di uno specifico **codice di accesso** per individuare l'attività di supporto della liquidità svolta dagli operatori specialisti e dagli **operatori market maker Mifid2**;
- d. a fornire a Borsa Italiana, relativamente ai contratti eseguiti, le informazioni necessarie per adempiere al transaction reporting, nel caso in cui l'obbligo ricada sul mercato;
- e. ad avvalersi di uno specifico codice di accesso per segregare l'attività svolta dai clienti collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato. Tale codice è assegnato da **Borsa Italiana** a seguito dell'approvazione della domanda di accesso sponsorizzato da parte dell'operatore per il proprio cliente.

Sec. Linee guida
145 Trasmissione delle proposte al mercato

145.1 *Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.*

145.2 *Gli operatori devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:*

- *alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;*
- *ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni; tali controlli*

² La possibilità di individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione è temporaneamente sospesa.

devono consentire di assicurare l' idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni**. Nel caso di "**accesso elettronico diretto**" che configuri un DMA oppure un accesso sponsorizzato, l'operatore è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso rispettino i requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE; Qualora l'operatore venga a conoscenza che un cliente collegato al mercato mediante "accesso elettronico diretto" non soddisfi più i requisiti di cui sopra, oltre a sospenderne l'accesso ne dà tempestivamente informazione a Borsa Italiana.

- ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse; L'**operatore** non consente al cliente sponsorizzato di immettere o modificare i parametri che si applicano ai controlli sulle proposte immesse attraverso l'accesso sponsorizzato;
- ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni;
- alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, controvalore, quantità e numero.

145.3

Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 1450, gli operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) prezzo dell'ultimo contratto;
- b) spread presente sul book
- c) limiti di prezzo, di quantità e di controvalore eventualmente specifici per strumento;
- d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
- e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica delle proposta stessa;
- f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.

145.4

In particolare, gli **operatori** devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità, numero e controvalore potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.

145.5

Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli operatori oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante Interconnessioni, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:

- prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;
- istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte. Con particolare riguardo alle **Interconnessioni** che prevedano un accesso sponsorizzato, l'**operatore** fornisce altresì

145.6 *specifica formazione ai soggetti inclusi nell'elenco degli addetti autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse, riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato.*

145.7 *Con riguardo alle **Interconnessioni** che prevedano un accesso elettronico diretto al mercato gli **operatori** inoltre valutano se sono necessari ulteriori controlli per un'appropriata gestione delle proposte dei clienti sponsorizzati, prendendo in considerazione la natura e la complessità dell'attività da essi svolta*

145.8 *Gli **operatori** assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di Interconnessioni o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di Interconnessioni anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite **Interconnessioni**. Con riguardo alle **Interconnessioni** che prevedano un accesso sponsorizzato, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'**operatore** deve essere in grado, in ogni caso, di gestire la sospensione dell'accesso al mercato del cliente sponsorizzato e la cancellazione massiva degli ordini immessi dallo stesso in caso di sospensione o disconnessione del cliente, di perdita del monitoraggio dell'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato o di disconnessione dal mercato dell'**operatore**.*

*Gli **operatori** sono tenuti a comunicare per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:*

- a) codice identificativo del cliente;*
- b) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;*
- c) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.*

Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. long code) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. short code), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.

La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

*Gli **operatori** ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai sensi della linea guida 145.7, ai fini del corretto adempimento da parte di **Borsa Italiana** dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel Manuale del transaction reporting di **Borsa Italiana**.*

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050, ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e per l'accesso al mercato dei propri clienti sponsorizzati.
---	------	---

G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli operatori si attengono alle indicazioni ricevute da Borsa Italiana e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.
---	------	---

Linee guida

Sec.

160

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

160.1

*Ai sensi dell'articolo 1500 gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di **operatori specialisti**. Gli **operatori** comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.*

160.2

*Gli **operatori** devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli **operatori** possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di accesso.*

160.3

*Gli **operatori** comunicano per il tramite del Portale di Membership di **Borsa Italiana** l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, il compliance officer di cui alla linea guida Sec. 120.1 oppure altri soggetti che l'**operatore** ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.*

160.4

***Borsa Italiana** può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui alla precedente linea guida Sec. 160.3. **Borsa Italiana** comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso o al compliance officer dell'**operatore**. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.*

160.5

*Gli **operatori** devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del Portale di Membership di **Borsa Italiana**. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel Portale di Membership. Gli **operatori** che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso possono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 per ciascun **codice di accesso**.*

160.6

*In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'**operatore**, il **codice di accesso** per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e*

*numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale **Borsa Italiana** procede alla cancellazione è pari a cinque.*

- 160.7 **Borsa Italiana** dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'**operatore**, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 610 e 620.

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

Modalità e orari di negoziazione

2010	Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.												
2011	Le fasi di negoziazione sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> 2011.1 asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); conclusione dei contratti ("apertura"); 2011.2 negoziazione continua. 2011.3 asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico di asta di chiusura ("pre-asta"); conclusione dei contratti ("chiusura"). 2011.4 negoziazione al prezzo di asta di chiusura. 												
2012	<p>Le negoziazioni sul Segmento ExtraMOT Pro³, si svolgono con i seguenti orari:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">08.00 – 09.00 09.00.59)</td> <td style="padding-right: 20px;">(09.00.00 – 09.00.59)</td> <td>- Asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione contratti)</td> </tr> <tr> <td>09.00 – 17.30</td> <td></td> <td>Negoziazione continua</td> </tr> <tr> <td>17.30 – 17.35 17.35.59)</td> <td>(17.35.00 – 17.35.59)</td> <td>- Asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)</td> </tr> <tr> <td>17.35 17.42</td> <td>(17.35.00 – 17.35.59)</td> <td>- Negoziazione al prezzo di asta di chiusura</td> </tr> </table> <p>La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura La fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura ha inizio al termine della fase di asta di chiusura. Qualora l'asta di chiusura attivi un'asta di volatilità, di cui alla linea guida sec. 204, la fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura inizia al termine dell'asta di volatilità.</p>	08.00 – 09.00 09.00.59)	(09.00.00 – 09.00.59)	- Asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione contratti)	09.00 – 17.30		Negoziazione continua	17.30 – 17.35 17.35.59)	(17.35.00 – 17.35.59)	- Asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)	17.35 17.42	(17.35.00 – 17.35.59)	- Negoziazione al prezzo di asta di chiusura
08.00 – 09.00 09.00.59)	(09.00.00 – 09.00.59)	- Asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione contratti)											
09.00 – 17.30		Negoziazione continua											
17.30 – 17.35 17.35.59)	(17.35.00 – 17.35.59)	- Asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)											
17.35 17.42	(17.35.00 – 17.35.59)	- Negoziazione al prezzo di asta di chiusura											
2013	Borsa Italiana stabilisce per singolo strumento finanziario ExtraMOT Pro³ un lotto minimo negoziabile , secondo le caratteristiche dello strumento, in modo da garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni.												

Segmenti di negoziazione

2014	Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari nel Segmento ExtraMOT Pro³ dandone comunicazione nell' Avviso di inizio negoziazione.
------	--

Proposte di negoziazione

2020	<p>La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. La volontà negoziale degli operatori specialisti si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma non anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario ExtraMOT Pro³ da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto, alle condizioni di prezzo e alle modalità di esecuzione e riportano una specifica indicazione quando originino da un algoritmo o siano state immesse per il tramite di un accesso elettronico diretto. Le proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull'esito della proposta e contengono le ulteriori informazioni necessarie per consentire a Borsa Italiana di rispettare il Regolamento 2017/580/UE. Nel Manuale del Servizio di Negoziazione (<i>Guide to the Trading System</i>) sono precisate le modalità di inserimento di tali informazioni e i parametri ammissibili per ciascuna tipologia di proposta.</p>
<p>2021</p> <p>2021.1</p> <p>2021.2</p>	<p>Nelle fasi di pre-asta e di negoziazione continua possono essere immesse le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:</p> <p>con limite di prezzo (o limit order), proposte di negoziazione che possono essere eseguite ad un prezzo uguale o migliorativo rispetto al proprio prezzo limite;</p> <p>senza limite di prezzo (o market order), proposte di negoziazione eseguibili a qualsiasi prezzo che hanno sempre priorità di esecuzione rispetto le proposte con limite di prezzo.</p>
2022	<p>Nella fase di pre-asta possono inoltre essere immesse le tipologie di proposte market to limit, proposte di negoziazione che partecipano alla fase di asta come market order e possono essere eseguite al prezzo d'asta; per l'eventuale parte residua sono trasferite alla fase di negoziazione continua come limit order.</p>
2023 2023.1	<p>Nella fase di negoziazione continua possono inoltre essere immesse le seguenti tipologie di proposte:</p> <p>a) iceberg order, proposte di negoziazione immesse con limite di prezzo e visualizzazione parziale della quantità. Borsa Italiana stabilisce Guida ai Parametri il valore minimo della proposta e il valore minimo della proposta parzialmente visualizzata (cd. <i>peak size</i>). L'esecuzione dell'intero <i>peak size</i> genera automaticamente una nuova proposta. La nuova proposta ha una quantità parziale pari a quella della proposta già eseguita oppure una diversa quantità, definita nell'intervallo di oscillazione indicato nel Manuale delle Negoziazioni. Tale proposta è esposta nel mercato con il prezzo della proposta originaria e la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta. Qualora i <i>peak size</i> di una pluralità di iceberg order esposti nel book con il medesimo prezzo siano eseguite da una medesima proposta, di segno opposto e quantitativo eccedente la sommatoria delle quantità dei <i>peak size</i> gli eventuali quantitativi rimanenti non visualizzati sono eseguiti dalla stessa proposta proporzionalmente alla quantità rimanente non visualizzata di ciascun iceberg order.</p> <p>b) request for quote (RFQ), proposte di negoziazione che consentono la richiesta di esposizione di quotazioni impegnative. In deroga a quanto previsto all'articolo 2020, le RFQ contengono le indicazioni relative allo strumento finanziario da negoziare e alla quantità e possono indicare il tipo di operazione, inoltre sono immesse per quantitativi almeno pari alla dimensione minima prevista nella Guida ai Parametri per le RFQ e nel rispetto degli incrementi minimi ove previsti. Le RFQ inoltre possono essere espresse in forma anonima o non anonima, secondo i criteri e con le modalità indicate nelle Linee Guida. Nel Manuale delle</p>

		Negoziazioni è inoltre precisata la durata di tale tipologia di proposte. Le RFQ sono eseguite secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 2060.
	2023.2	Nella fase di negoziazione di asta di chiusura possono essere immesse esclusivamente le tipologie di proposte market order, limit order e market-to-limit order.
	2024	L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori nelle fasi di pre-asta, nella negoziazione continua e nella negoziazione al prezzo di asta di chiusura.
	2025	Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
G	2026	Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri comunicata tramite Avviso da Borsa Italiana .
	2027	Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale, nella Guida ai Parametri comunicata tramite Avviso il quantitativo e controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione, il quantitativo e controvalore massimo di strumenti finanziari ovvero il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili "al prezzo di asta".

Sec.

201

*Linee guida**Proposte di negoziazione*

201.1 *La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione "valida fino a data" è fissata pari a 1 giorno.*

201.2 *Il parametro di validità "valido fino a cancellazione" non può essere utilizzato.*

Sec.

202

Prezzi delle proposte di negoziazione

202.1 *I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori ("tick") di un millesimo.*

202.2 *L'esecuzione delle proposte RFQ di cui all'articolo 2023, lettera b) può determinare la conclusione di contratti a prezzi aventi scostamenti diversi dagli scostamenti minimi ("tick") di cui al comma precedente.*

202.3 *La valorizzazione dei contratti avviene sulla base della valuta di denominazione degli **strumenti finanziari ExtraMOT Pro³**, salvo quanto diversamente specificato nell'**Avviso** di ammissione alle negoziazioni.*

Funzionamento dell'asta e regole di passaggio fasi

2030	Durante la fase di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d'asta, determinato come segue:
2030.1	il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione ;
2030.2	qualora il quantitativo di cui all'articolo 2030.1 sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; tale quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione ;
2030.3	qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui all'articolo 2030.2 il prezzo teorico d'asta coincide con il prezzo più alto se la maggiore pressione è sul lato degli acquisti o con il prezzo più basso se la maggiore pressione è sul lato delle vendite;
2030.4	qualora in applicazione dell'articolo 2030.3 la pressione del mercato sul lato degli acquisti è pari a quella del lato delle vendite, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo più prossimo al prezzo statico, di cui all'articolo 2090, qualora il prezzo statico sia al di fuori dell'intervallo individuato dai due prezzi determinati in applicazione del precedente articolo 2030.3 oppure è pari al prezzo statico stesso qualora esso sia compreso tra i due prezzi determinati in applicazione del precedente articolo 2030.3;
2030.5	qualora non esista un prezzo statico, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo più basso tra quelli risultanti agli articoli precedenti.
2031	Il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo dell'ultimo contratto valido qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo.
2032	La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto della fase stessa.
G 2033	L'ultimo prezzo teorico di asta è considerato valido e viene assunto come prezzo d'asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo statico non supera la percentuale stabilita da Borsa Italiana e a condizione che i prezzi teorici d'asta nonché i relativi volumi siano rimasti stabili in un periodo predefinito (periodo di validazione finale). Tale verifica è reiterata per un numero limitato di volte all'interno dell'intervallo temporale di cui al all'articolo 2032. La durata del periodo di validazione finale e i criteri di stabilità dei prezzi teorici d'asta e dei rispettivi volumi sono stabiliti nella Guida ai Parametri .
G 2034	Nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d'asta di apertura dal prezzo statico superi la percentuale di variazione massima di cui all'articolo 2033, viene attivata la fase di asta di volatilità, per un intervallo di tempo indicato nelle linee guida Sec. 204.
2035	La conclusione dei contratti, di cui all'articolo 2033, avviene mediante abbinamento automatico delle proposte in acquisto, aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta, con quelle in vendita, aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.
2036	Al termine dell'asta di apertura o dell'asta di volatilità le proposte con limite di

prezzo ineseguite, in tutto o in parte, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo e con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Le proposte senza limite di prezzo ineseguite sono automaticamente cancellate al termine dell'asta. Le proposte market to limit ineseguite, in tutto o in parte, sono trasferite alla fase di negoziazione continua, come proposte con limite di prezzo pari al prezzo d'asta o in assenza di quest'ultimo al prezzo statico e con la priorità temporale della proposta originaria.

Negoziazione continua

2040	Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario esposte nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 2025, come segue:
2040.1	l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;
2040.2	l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.
2041	Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi dell'articolo 2040, il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
2042	L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
2043	Le proposte ineseguite al termine della negoziazione continua sono automaticamente cancellate dal sistema.
G 2044	Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ il prezzo del contratto in corso di conclusione superi i limiti di variazione dei prezzi di cui alla Guida ai Parametri , la negoziazione continua dello strumento finanziario ExtraMOT Pro³ viene automaticamente sospesa e contestualmente viene attivata una fase di asta di volatilità, che si svolge secondo le modalità previste per l'asta di apertura di cui agli articoli 2030 e seguenti.

Sec. 204 Controlli automatici delle negoziazioni e asta di volatilità

204.1 *Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi:*

limiti massimi di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2090, attivi sia nella fase di asta che nella fase di negoziazione continua;

b) limiti massimi di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 2090, attivi sia nella fase di asta che nella fase di negoziazione continua;

c) limiti massimi di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 2091, attivi nella sola fase di negoziazione continua.

Per gli Strumenti finanziari ExtraMOT Pro³, tali limiti sono individuati nella Guida ai Parametri:

- 204.1 *La durata dell'asta di volatilità di cui agli articoli 2034 e 2044 è pari a 5 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata.*
- 204.2 *Qualora il superamento dei limiti indicati all'articolo 2044, avvenga negli ultimi 5 minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di asta di chiusura.*
- 204.3 *La durata della fase di asta di volatilità, di cui all'articolo 2034 e limitatamente alla fase di asta di chiusura, è pari a 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere attivata una sola volta.*

Particolari modalità di conclusione dei contratti

2050	<p>Possono essere immesse operazioni concordate alle condizioni di prezzo di seguito indicate:</p> <p>a) Limitatamente agli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido, il prezzo deve essere compreso all'interno dello spread corrente ponderato per il volume, estremi inclusi. Qualora non sia possibile determinare lo spread corrente ponderato per il volume, il contratto può essere concluso a qualsiasi condizione di prezzo;</p> <p>b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), per le operazioni di dimensione elevata, aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario del Segmento ExtraMOT Pro³, il prezzo può altresì essere compreso all'interno di una percentuale di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, indicata nella Guida ai Parametri; in assenza di prezzi sul book di negoziazione le operazioni non possono essere immesse.</p> <p>Borsa Italiana, tenuto conto delle condizioni di mercato e previa comunicazione a Consob, può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le percentuali di scostamento richiamate alle precedenti lettere a) e b), dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.</p>
2051	<p>Gli operatori possono immettere operazioni concordate per le quali essi operano in una delle seguenti capacità:</p> <p>a) uno agisce per conto proprio mentre l'altro agisce per conto di un cliente;</p> <p>b) entrambi agiscono per conto proprio;</p> <p>c) entrambi agiscono per conto di un cliente;</p>

oppure per le quali un operatore agisce in una delle seguenti capacità:

- d) agisce per conto sia dell'acquirente che del venditore;
- e) negozia per conto proprio dando esecuzione all'ordine di un cliente.

Sec. *Linee guida*
205

Particolari modalità di conclusione dei contratti

205.1 *Le operazioni di cui all'articolo 2050 non concorrono alla formazione del prezzo dinamico, del prezzo di riferimento e del prezzo medio, di cui agli articoli 2070, 2080 e 2091. Inoltre non si applicano i controlli automatici sulle negoziazioni di cui alla linea guida 204.1 lettera b) e c).*

205.2 *Tenuto conto delle condizioni di mercato **Borsa Italiana** può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le quantità e/o gli scostamenti indicati nella **Guida ai Parametri** dandone comunicazione al pubblico con **Avviso** di Borsa.*

- | | | |
|------|--------|---|
| 2045 | 2045.1 | Durante la negoziazione al prezzo di asta di chiusura la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, al prezzo di asta formatosi nella fase di asta di chiusura precedente, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario esposte nel mercato e ordinate in base alla priorità di immissione. |
| | 2045.2 | L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con la priorità temporale della proposta originaria. |
| | 2045.3 | Le proposte immesse durante la fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura che rimangono ineseguite, in tutto o in parte, sono cancellate al termine della fase stessa. Le proposte con limite di prezzo provenienti dalla fase di negoziazione precedente, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione al prezzo di asta di chiusura, sono automaticamente trasferite alla prima fase di negoziazione del giorno successivo, qualora lo prevedano i parametri di validità specificati per la proposta, con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. |
| | 2045.4 | La negoziazione al prezzo di asta di chiusura si svolge soltanto a condizione che l'asta di chiusura abbia determinato la formazione di un prezzo d'asta valido, secondo quanto previsto all'articolo 2033. |

Modalità di esecuzione delle richieste di quotazione RFQ

G 2060

- | | |
|--------|---|
| 2060.1 | Le RFQ, complete delle indicazioni di cui all'articolo 2023, lettera b), possono essere visualizzate dai soli operatori che abbiano richiesto in via preventiva a Borsa Italiana di essere abilitati a rispondere a tali proposte. |
| 2060.2 | La RFQ non può essere modificata. L'operatore che ha immesso la RFQ può cancellare la proposta inserita e la cancellazione implica anche la |

cancellazione delle relative risposte.

- 2060.3 Le risposte ad una RFQ devono essere immesse per quantità almeno pari alla quantità della RFQ e prima della loro eventuale esecuzione sono visibili solo all'**operatore** che ha immesso la RFQ. Esse e sono automaticamente ordinate in base al prezzo – decrescente se in acquisto e crescente se in vendita – nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale.
- 2060.4 Le risposte ad una RFQ possono essere modificate fino all'esecuzione della RFQ o alla scadenza dei termini indicati nel Manuale delle Negoziazioni.
- 2060.5 Le risposte ad una RFQ presenti al momento dell'attivazione della sospensione temporanea di cui all'articolo 2044, delle negoziazioni dello strumento finanziario a cui la RFQ è riferita, sono automaticamente cancellate mentre la RFQ è cancellata qualora siano scaduti i termini indicati nel Manuale delle Negoziazioni. Nel corso della sospensione temporanea non è consentita l'immissione di risposte ad una RFQ.
- 2060.6 La conclusione del contratto avviene su iniziativa del richiedente, che nei termini indicati all'articolo 2023, lettera b), può confermare la propria volontà negoziale, rendendo eseguibili le risposte, oppure che, al momento di immissione della proposta, può individuare i parametri che, qualora verificati per un periodo di tempo definito dal sistema, determinano l'eseguità delle risposte. Conseguentemente, il sistema rende pubbliche le informazioni sulle risposte alla RFQ che soddisfano i parametri previsti da Borsa Italiana, e successivamente conclude il contratto mediante abbinamento della RFQ con la risposta avente il miglior prezzo. Le informazioni sono rese pubbliche secondo quanto indicato all'articolo 3022.
- 2060.7 La conclusione dei contratti con le modalità indicate nel presente articolo, avviene al prezzo compreso all'interno di una percentuale di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, o in assenza di proposte in acquisto e vendita, all'interno di una percentuale di scostamento rispetto al prezzo dinamico, nella **Guida ai Parametri**;
- 2060.8 L'esecuzione delle proposte di cui al presente articolo non concorre alla formazione del prezzo di riferimento, del prezzo medio e del prezzo dinamico.

Sec. *Linee guida*

206

206.1 *Le RFQ possono essere immesse in forma anonima oppure in forma non anonima, a discrezione dell'**operatore** richiedente.*

206.2 *Le RFQ immesse in forma non anonima possono essere rivolte ad un numero massimo di operatori abilitati a rispondere individuato nella Guida ai Parametri. In tali casi gli operatori abilitati a rispondere sono selezionati dall'**operatore** richiedente.*

Gli operatori abilitati alla risposta alle RFQ, devono avvalersi a tal fine della funzionalità "quote response".

2070 Il prezzo di riferimento è pari:

2070.1 al prezzo di asta di chiusura;

- 2070.2 qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua, come indicato nelle linee guida;
- 2070.3 qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura e non sono stati conclusi contratti durante l'intervallo temporale indicato alla lettera precedente, il prezzo di riferimento è pari al prezzo dell'ultimo contratto concluso nel corso dell'intera seduta di negoziazione;
- 2070.4 qualora non siano stati conclusi contratti nel corso dell'intera seduta di negoziazione, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.

2071 Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, **Borsa Italiana** può stabilire, in via generale e con riferimento a specifici segmenti di mercato oppure ad un singolo **strumento finanziario ExtraMOT Pro³**, o che il prezzo di riferimento venga determinato con modalità aventi una diversa sequenza rispetto a quelle previste negli articoli precedenti, dandone comunicazione con **Avviso**.

2072 Alla formazione del prezzo di riferimento non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate agli articoli 2050 e 2060.

*Sec.
207* *Linee guida*

207.1 L'intervallo temporale di cui all'articolo 2070.2 è pari all'intera fase di negoziazione continua.

Prezzo medio

2080 Il prezzo medio giornaliero di ciascuno **strumento finanziario ExtraMOT Pro³** è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel **Segmento ExtraMOT Pro³** durante la seduta.

2081 Alla formazione del prezzo medio non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate agli articoli 2050 e 2060.

Prezzo statico e dinamico

2090 Il prezzo statico è dato dal:
a) prezzo di riferimento del giorno precedente, in asta di apertura;

b) prezzo di conclusione dei contratti della fase di asta, dopo ogni fase di asta; qualora non sia determinato un prezzo di asta, il prezzo statico è pari al prezzo del primo contratto concluso nella fase di negoziazione continua.

2091 Il prezzo dinamico è dato dal:
a) prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente;

b) prezzo di riferimento del giorno precedente, qualora non siano stati conclusi contratti nel corso delle seduta corrente.

2092

Alla formazione del prezzo dinamico non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate agli articoli 2050 e 2060.

Modalità di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio

2100

La raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio su **strumenti finanziari negoziati su ExtraMOT Pro³** possono essere effettuati per il tramite del sistema informatico di supporto alle negoziazioni, salvo che **Borsa Italiana** ritenga che le caratteristiche dell'operazione e/o dell'offerente non consentano l'effettuazione della raccolta per il tramite del sistema. A tal fine, l'**emittente** e/o l'offerente contattano senza indugio **Borsa Italiana**.

La raccolta delle adesioni avviene al prezzo stabilito dall'offerente o dal soggetto obbligato immesso in apposito book. Le adesioni o le richieste di cessione vengono immesse nel book come proposte di negoziazione senza limite di prezzo e con la modalità di esecuzione specificata nel Manuale delle Negoziazioni, cancellabili da **Borsa Italiana** su richiesta motivata degli operatori.

I contratti conclusi sono riscontrati dal servizio X-TRM e sono liquidati nei servizi di liquidazione di cui alla linea guida 500.2, secondo le modalità di volta in volta stabilite da **Borsa Italiana** e comunicate alla Consob, a condizione che il corrispettivo sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al **CSD**.

INFORMATIVA

Informativa agli operatori - Principi generali

3000	Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana , nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori , compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.
------	---

3001	Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente articolo 3000 ai clienti interconnessi.
------	---

Informativa agli operatori - Contenuti

3010	Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi.
------	--

3011	Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:
3011.1	book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle quantità e condizioni di prezzo; risposte alle RFQ secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'articolo 3021.
3011.2	sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi.
3011.3	situazione delle proprie proposte attive sul book di negoziazione e dei propri contratti conclusi;
3011.4	riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

Informativa al pubblico - Principi generali

3012	Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, Borsa Italiana provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ .
------	--

3013	Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti.
------	--

Informativa al pubblico - Contenuti

3020	Durante la fase di pre-asta di apertura, qualora prevista, sono disponibili
------	---

	al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
3020.1	prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
3020.2	prezzi e quantità di almeno le cinque migliori in acquisto e in vendita;
3020.3	quantità presenti in acquisto e in vendita per almeno i cinque migliori livelli di prezzo.
3021	Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
3021.1	prezzi e quantità di almeno le cinque migliori proposte in acquisto e in vendita;
3021.2	quantità e ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita per almeno i cinque migliori livelli di prezzo;
3021.3	prezzi e quantità delle risposte alle RFQ, di cui all'articolo 2060, per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido , di dimensione inferiore alla dimensione specifica dello strumento , resi disponibili quando il richiedente conferma la propria volontà negoziale;
3021.4	media dei prezzi delle risposte alle RFQ, di cui all'articolo 2060, per le operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali esiste un mercato liquido , di dimensione pari o superiore alla dimensione specifica dello strumento e inferiore alla dimensione delle operazioni di dimensione elevata , resa disponibile quando il richiedente conferma la propria volontà negoziale;
3021.5	prezzo, giorno e orario di conclusione, quantità dell'ultimo contratto concluso nonché identificato dello strumento finanziario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3022;
3021.6	quantità e controvalore negoziati cumulati, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3022.
3022	La pubblicazione delle informazioni dei contratti conclusi con le modalità di cui agli articoli 2050 e 2060 avviene al più tardi il secondo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento 2017/583/UE. ³
3023	Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet i dati sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento 2017/575/UE.

³ L'entrata in vigore sarà comunicata con successivo Avviso

OPERATORI SPECIALISTI E OPERATORI MARKET MAKER MIFID2

Operatori Specialisti

	4000	Le negoziazioni nel Segmento ExtraMOT Pro³ possono svolgersi con l'intervento di un operatore specialista , di cui all'articolo 4001.
	4001	Può esercitare l'attività di specialista l' operatore ammesso sul Segmento ExtraMOT Pro³ che richieda a Borsa Italiana di assumere tale qualifica utilizzando l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana e che si impegna a sostenere la liquidità di strumenti finanziari per i quali svolge l'attività di specialista.
G	4002	Relativamente agli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ per i quali si impegna a sostenere la liquidità l' operatore specialista sul Segmento ExtraMOT Pro³ è tenuto a rispettare gli obblighi di quotazione dell' operatore specialista contenuti nelle linee guida. Gli operatori specialisti adempiono agli obblighi di quotazione avvalendosi esclusivamente di proposte di tipo quote.
	4003	L' operatore specialista opera in conto proprio. Nel caso in cui l' emittente abbia incaricato un operatore per lo svolgimento dell'attività di specialista , come indicato all'articolo 260 , l' operatore specialista può operare in conto terzi.
	4004	Borsa Italiana può consentire un'attività di esposizione di proposte solo in acquisto. L' operatore specialista in acquisto deve segregare tale attività di negoziazione utilizzando uno specifico codice di accesso . A tal fine l' operatore deve preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 1453.
	4005	L'operatore specialista in acquisto immette in adempimento dei propri obblighi esclusivamente proposte della tipologia <i>single sided quote</i> per i quantitativi minimi indicati nella linea guida 400.1.
	4006	L'intenzione di cessare l'attività di specialista nel Segmento ExtraMOT Pro³ deve essere comunicata tempestivamente a Borsa Italiana che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi e ne dà informazione al pubblico.

Operatori Market Maker MIFID2

G	4020	Sono operatori market maker Mifid2 gli operatori ammessi alle negoziazioni che, ai sensi dell'articolo 1400.5, entrano in un accordo di market making con Borsa Italiana.
G	4021	Relativamente agli strumenti finanziari per i quali stipula l' accordo di

market making, l'**operatore market maker Mifid2** è tenuto a esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita nel rispetto degli obblighi stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.

G 4022 Borsa Italiana rende noto sul proprio sito internet il nominativo degli **operatori market maker Mifid2**.

4023 L'operatore che intenda cessare la **Strategia di Market Making** ne dà tempestiva comunicazione a Borsa Italiana che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data in cui terminano gli obblighi.

Sec Linea guida
401 Obblighi di quotazione per gli **operatori specialisti** e per i **Market Maker Mifid2**

401.1 Gli **operatori specialisti** e gli **operatori market maker Mifid2** adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi di acquisto e in vendita si possono discostare di uno spread massimo indicato nella Guida ai Parametri e devono rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.

401.2 Gli **operatori specialisti** e gli **operatori market maker Mifid2** sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui alla linea guida 401.1, per ciascun giorno di negoziazione

Operatore	% della durata della seduta di negoziazione continua per la quale devono rispettare gli obblighi minimi di quotazione
Operatore specialisti Operatori specialisti in acquisto	50%
Operatore market maker Mifid2	50%

401.3 Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nella Sec. 600, gli **operatori specialisti**, gli **operatori specialisti in acquisto** e gli **operatori market maker Mifid2** possono quotare con obblighi ridotti indicati nella **Guida ai Parametri**.

401.4 Gli **operatori specialisti**, gli **operatori specialisti in acquisto** e gli **operatori market maker Mifid2** non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.

401.5 **Borsa italiana** verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli **operatori specialisti** e dagli **operatori market maker Mifid 2**.

401.6 **Borsa Italiana**, ai fini della valutazione di eventuali violazione degli obblighi tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione.

LIQUIDAZIONE

Liquidazione delle negoziazioni

G	5000	Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri, individuati nelle linee guida, i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso servizi di liquidazione individuati nelle linee guida. Nel caso di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui all'articolo 2100 laddove il corrispettivo sia costituito, anche parzialmente, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse ai CSD indicati nelle linee guida.
---	------	---

Sec.
500 *Linee guida:*

Servizi di riscontro e di liquidazione

500.1 *Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM.*

500.2 *I **sistemi di regolamento** ~~servizi di liquidazione~~ degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da:*

- *Monte Titoli o da altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross **CSD**, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli⁴; oppure*
- *Euroclear e da Clearstream Banking Luxembourg.*

500.3 *Con l'**Avviso** di ammissione alle negoziazioni, **Borsa Italiana** comunica il ~~servizio di liquidazione~~ **sistema di regolamento** presso il quale sono liquidati i contratti conclusi sullo strumento ammesso.*

500.4 ***Ai fini dell'inoltro ai sistemi di regolamento esteri, i contratti di compravendita sono aggregati in saldi bilaterali che tengono conto distintamente degli acquisti e delle vendite. I criteri di calcolo dei saldi bilaterali sono definiti nelle Istruzioni del Servizio X-TRM.***

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

5010	I contratti di compravendita conclusi sul Segmento ExtraMOT Pro³ sono liquidati il secondo giorno successivo alla data di stipulazione.
5011	I termini di liquidazione sono calcolati in base al calendario della valuta di regolamento del contratto e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato.
5012	Borsa Italiana può indicare nell' Avviso di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento dello strumento finanziario ExtraMOT Pro³ .

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

⁴ L'entrata in vigore della modifica è comunicata con successivo Avviso

5020	Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per indisponibilità dei titoli o del contante si applicano le procedure contenute nelle seguenti linee guida.
------	---

Sec. *Linee guida*

502 *Avvio della procedura di esecuzione coattiva*

502.1 *Ai sensi dell'articolo 5020 del Regolamento, qualora i contratti di compravendita **(o i saldi risultanti dall'aggregazione di più contratti)** non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (buy in) di cui alle linee guida Sec. 503. La richiesta di avvio della procedura di buy in deve tenere conto della eventuale buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario. Qualora l'acquirente non richieda l'avvio della procedura di buy-in si applica la linea guida Sec. 504.*

502.2 *Ai sensi dell'articolo 5020, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita **(o i saldi risultanti dall'aggregazione di più contratti)** non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, nel caso di liquidazione presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, oppure entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, nel caso di liquidazione presso Euroclear e Clearstream, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (sell out) di cui alle linee guida Sec. 508.*

502.3 *Nelle procedure di esecuzione di buy in e sell out il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato; qualora uno dei termini cada in un giorno di chiusura del mercato, il relativo adempimento dovrà essere posto in essere il giorno di mercato aperto successivo.*

502.4 *Le comunicazioni di cui alle linee guida seguenti sono effettuate via e-mail all'indirizzo ms@borsaitaliana.it.*

Sec.

503 *Procedura di buy in*

503.1 *L'acquirente avvia la procedura di buy in conferendo incarico ad un intermediario (buy in agent) di provvedere all'esecuzione del buy in e inviando una buy in notice al venditore. L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana**, secondo il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una buy in notice può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*

503.2 *Nella buy in notice l'acquirente indica il nominativo del buy in agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 506, provvederà ad eseguire il buy in nei termini e secondo le modalità stabilite nelle linee guida successive.*

503.3 *Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della buy in notice (data di scadenza), il giorno successivo (buy in execution date) il buy in agent provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte in bonis e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli alla buy in execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*

- 503.4 *L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida Sec. 503.3, notifica al venditore e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal venditore.*
- 503.5 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, alla buy in execution date Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 503.6 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, alla buy in execution date, l'acquirente ed il venditore cancellano dal sistema di liquidazione le istruzioni di regolamento relative al contratto originario **(o al saldo risultante dall'aggregazione di più contratti)**.*
- 503.7 *Alla esecuzione del buy in l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del buy in agent per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del buy in e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 503.4, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del buy in. Il venditore ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.*
- 503.8 *Qualora il buy in agent non esegua il buy in prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta all'acquirente la differenza monetaria fra il valore di rimborso ed il prezzo del contratto originario, **(o il controvalore del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti)** calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.*
- Sec.
504 *Procedura di cash settlement*
- 504.1 *In tutti i casi in cui nel termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento, il contratto originario **(o il saldo risultante dall'aggregazione di più contratti)** non sia regolato o nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro tale termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione delle obbligazioni nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto **(o il saldo risultante dall'aggregazione di più contratti)** (cash settlement).*
- Sec.
505 *Buy in agent*
- 505.1 *Ai sensi della linea guida 503.1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (buy in agent) in possesso dei requisiti indicati nella linea guida Sec. 505.2.*
- 505.2 *Il buy in agent è scelto tra gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da **Borsa Italiana** che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dall'acquirente e che non appartengano al medesimo gruppo.*
- 505.3 *L'acquirente può revocare l'incarico al buy in agent che non abbia eseguito il buy in provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la*

revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.

- Sec. 506 Consegna dei titoli durante la procedura di buy in
- 506.1 *Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al secondo giorno successivo alla data della buy in notice dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il buy in agent.*
- 506.2 *Nel caso di cui alle linee guida Sec. 506.2, la procedura di buy in viene immediatamente annullata.*
- 506.3 *E' consentita la consegna parziale previo assenso dell'acquirente; in tal caso il venditore e l'acquirente sono tenuti a modificare presso il sistema di liquidazione l'istruzione di regolamento originaria dandone comunicazione a **Borsa Italiana**.*
- 506.4 *Il venditore può ~~regolare il contratto originario provvedendo a~~ consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il terzo giorno successivo alla data della buy in notice, a condizione che abbia informato l'acquirente e **Borsa Italiana** con un giorno di anticipo. L'acquirente ne dà comunicazione al buy in agent.*
- 506.5 *Salvo il caso in cui il buy in agent abbia già provveduto ad eseguire il buy in, il venditore, previo assenso dell'acquirente e comunicazione a **Borsa Italiana**, può ~~regolare il contratto originario provvedendo a~~ consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il quarto giorno lavorativo successivo alla data della buy in notice o in data successiva. L'acquirente provvede ad informare il buy in agent.*
- 506.6 *Nei casi indicati alle linee guida Sec. 506.3, Sec. 506.4 e Sec. 506.5, qualora il venditore consegni un ammontare parziale dei titoli dovuti, il buy in verrà effettuato per la parte restante. Nel caso in cui il venditore consegni l'intero ammontare dovuto, la procedura di buy in verrà immediatamente annullata.*
- Sec. 507 Pass on
- 507.1 *Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del fail generato da un terzo partecipante al **Segmento ExtraMOT Pro³**, ricevuta la buy in notice, può trasferire gli effetti della procedura di buy in sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a **Borsa Italiana**, da effettuarsi utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.1, compilando anche il paragrafo nominato pass on.*
- 507.2 *Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a **Borsa Italiana** gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in, utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.4, compilando anche il paragrafo nominato pass on, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al cash settlement di cui alle linee guida Sec. 503.*
- Sec. 508 Procedura di sell out

- 508.1 *Il venditore avvia la procedura di sell out conferendo incarico ad un intermediario (sell out agent) di provvedere all'esecuzione del sell out e inviando una sell out notice all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura.*
- 508.2 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della sell out notice (sell out execution date), il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 508.3 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della sell out notice, il giorno successivo (sell out execution date) il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 508.4 *Nella sell out notice il venditore indica il nominativo del sell out agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 510, provvederà ad eseguire il sell out nei termini e secondo le modalità stabiliti nelle linee guida successive.*
- 508.5 *Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui alle linee guida Sec. 508.2 e Sec. 508.3, notifica all'acquirente e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del sell out e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel quel del contratto originario e il prezzo tel quel del contratto di esecuzione del sell out **(o il controvalore del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti)**, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.*
- 508.6 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, alla sell out execution date **Borsa Italiana** richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 508.7 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, alla sell out execution date l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario **(o al saldo risultante dall'aggregazione di più contratti)**.*
- 508.8 *Alla esecuzione del sell out il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del sell out agent per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del sell out e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 508.5, l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta*

pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del sell out. L'acquirente ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.

508.9 Qualora il sell out agent non esegua il sell out prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta al venditore la differenza monetaria fra il prezzo del contratto originario **(o il controvalore del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti)** e il valore di rimborso, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.

Sec.
509 Sell out agent

509.1 Ai sensi della linea guida Sec. 508.1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (sell out agent) in possesso dei requisiti indicati alla linea guida Sec. 509.2.

509.2 Il sell out agent è scelto tra gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal venditore e che non appartengano al medesimo gruppo.

509.3 Il venditore può revocare l'incarico al sell out agent che non abbia eseguito il sell out provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.

Sec.
510 Consegna del contante durante la procedura di sell out

510.1 Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, l'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della sell out notice dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. In tal caso la procedura di sell out viene immediatamente annullata.

510.2 Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, l'acquirente può ~~regolare il contratto originario provvedendo a~~ consegnare il contante dovuto sino al secondo giorno successivo alla data della sell out notice, dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. La procedura di sell out viene immediatamente annullata.

Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di stacchi cedole / rimborsi parziali / totali di obbligazioni

G	5100	Qualora i contratti non siano liquidati nel termine previsto e intercorra uno stacco cedole, un rimborso parziale o totale di obbligazioni si applica la disciplina contenuta nelle seguenti linee guida.
---	------	---

Sec.
511 Linee guida
Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events

511.1 Ai sensi dell'articolo 5100, lettera b), qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di stacco cedole o di rimborso parziale di obbligazioni o altre operazioni straordinarie, si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione individuato ai sensi

dell'articolo 5000. Qualora il sistema di liquidazione non preveda procedura di gestione della corporate action rilevante, gli operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento del contratto eseguito sul mercato rettificato degli eventuali effetti economici e fiscali.

511.2 Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. buyer protection), informandone il mercato.

511.3 Al fine della richiesta di buyer protection dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

6000	Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210.
6001	Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana , tra l'altro:
6001.1	controlla il corretto comportamento sul mercato degli operatori , nonché il rispetto degli obblighi dell' operatore specialista nonché degli operatori market maker Mifid2 ;
6001.2	può intervenire sugli obblighi di quotazione degli operatori laddove necessario;
6001.3	richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 340 e 1210;
6001.4	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, ivi incluso il contenuto delle proposte e delle informazioni richieste dal Regolamento 2017/580/UE, delle procedure e di quanto altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
6001.5	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
6001.6	interviene sulle condizioni di negoziazione;
6001.7	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ ;
6001.8	sospende tempestivamente l' operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 1100, dandone immediata comunicazione alla Consob.

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

6010	In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può in relazione a categorie di strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ o singoli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ :
6010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;
6010.2	interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell'asta;

6010.3	modificare i limiti di variazioni massime di prezzo, il prezzo statico e dinamico nonché le altre condizioni di negoziazione ("parametri");
6010.4	sospendere o ripristinare le negoziazioni.
6011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 6010:
6011.1	qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi;
6011.2	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ ;
6011.3	qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario ExtraMOT Pro³ ;
6011.4	qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
6011.5	in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori .
6012	Negli interventi di cui all'articolo 6010 Borsa Italiana tiene conto:
6012.1	dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario ExtraMOT Pro³ nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
6012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
6012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;
6013	Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l' operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana , non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo

Sec Linea Guida
600 Situazioni di stress del mercato

600.1 *Ricorrono situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario negoziato, nell'intervallo temporale successivo alla ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità indicato nella **Guida ai Parametri**.*

600.2 *Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino le soglie così come indicato nella **Guida ai Parametri**.*

600.3 *Borsa Italiana può inoltre dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora lo richiedano situazioni relative alle negoziazioni degli strumenti interessati.*

600.4 *Nei casi di cui alle linee guida 600.2 e 600.3, è data comunicazione dell'inizio e della cessazione delle situazioni di stress di mercato con*

riferimento alla seduta in corso, mediante messaggio di testo libero.

Gestioni errori

G	6020	Borsa Italiana può disporre o effettuare:
	6020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
	6020.2	la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all'articolo 5000, entro il giorno successivo a quello di conclusione dei contratti per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non garantiti ed entro il giorno di conclusione dei contratti per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari garantiti, su specifica richiesta motivata degli operatori .
G	6021	Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
	6021.1	inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
	6021.2	trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
	6021.3	trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
	6021.4	rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
	6021.5	cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000
	6022	Al fine di consentire la gestione, nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000, dei contratti derivanti da errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare agli operatori coinvolti l'identità delle controparti, se questa non sia visibile.
G	6023	I provvedimenti di cui al precedente articolo 6020 sono di norma adottati qualora:
	6023.1	l' operatore che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
	6023.2	il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
	6023.3	il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata da Borsa Italiana nella linea guida Sec. 620.2.
G	6024	Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai gli articoli 6021 e 6022, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle linee guida Sec. 604 e seguenti la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ :
	6024.1	prezzi teorici di mercato ("prezzi di riferimento");

	6024.2	scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
G	6025	Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui all'articolo 6024, indicati nelle linee guida Sec. 630 e Sec. 640, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ .
	6026	La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui all'articolo 6023, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.
	6027	Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.
	6028	Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
G	6029	Per l'espletamento della procedura di gestione errori Borsa Italiana applica all' operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle linee guida Sec. 650

Linee guida:

Sec.
604

Principi generali

- 604.1 **L'operatore** che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente **Borsa Italiana**, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione.
- 604.2 Le comunicazioni, le richieste di gestione degli errori da parte degli **operatori** che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it. Le richieste di gestione errori devono contenere gli estremi delle operazioni.
- 604.3 **Borsa Italiana** comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.
- 604.4 L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'**operatore** che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli **operatori**, l'**operatore** che ha commesso l'errore deve contattare **Borsa Italiana**.
- 604.5 La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6029 è stabilita nelle linee guida Sec. 650.

Sec.
610

Procedura ordinaria

- 610.1 La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. la richiesta di gestione degli errori sia stata presentata a **Borsa Italiana** con la massima tempestività;
 2. le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.
- 610.2 **Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.
- 610.3 L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6021 può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da **Borsa Italiana**, solo qualora sussista l'accordo delle parti.

Sec.
620

Procedura straordinaria

- 620.1 **Borsa Italiana** può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6021 qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi paragrafi Sec. 620.2 Sec 620.3 e 620.4.
- 620.2 In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quota, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni sono le seguenti:
- a) la richiesta di gestione degli errori deve essere effettuata con la

- massima tempestività;
- b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;
- c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da **Borsa Italiana** mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui alle linee guida Sec. 630 e l'applicazione, a tali prezzi, delle soglie di scostamento massime oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640;
- d) l'ammontare di cui all'articolo 6023.3 deve superare complessivamente 12.500 euro.

620.4 **Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

620.5 I prezzi ricavati applicando le soglie di scostamento massime ai prezzi teorici di riferimento sono arrotondati al tick di negoziazione del medesimo strumento finanziario.

Sec.
630

Determinazione dei prezzi teorici "di riferimento"

630.1 Il prezzo teorico è determinato da **Borsa Italiana** tenuto conto di uno o più dei seguenti valori:

- media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;
- prezzo di asta di apertura della stessa seduta di cui all'articolo 2031;
- ultimo prezzo di riferimento di cui all'articolo 2070.
- altri valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.

Sec.
640

Determinazione delle soglie di scostamento massime

640.1 Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo determinata nelle linee guida seguenti.

640.2 Lo scostamento massimo per ciascuno strumento è pari al limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico di cui all'articolo 2090.

Sec.
650

Determinazione del corrispettivo per la gestione errori

650.1 Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 6029, **Borsa Italiana** utilizza la seguente formula:

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

C = corrispettivo in euro;

N_{cp} = numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;

N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	6040	Borsa Italiana , anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
	6040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
	6040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori ;
	6040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari ExtraMOT Pro³ .

Sec. 660 *Linee guida:*
Gestione delle disfunzioni tecniche

660.1 *Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6001.5, **Borsa Italiana** verifica in via continuativa:*

- a) *il collegamento operativo e informativo degli **operatori** al mercato;*
- b) *il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;*
- c) *il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.*

660.2 *Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di **operatori**, **Borsa Italiana** può effettuare, per uno **strumento finanziario ExtraMOT Pro³**, o **segmento** di mercato, uno dei seguenti interventi:*

- a) *prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;*
- b) *sospensione di una o più fasi di mercato;*
- c) *prolungamento della seduta;*
- d) *chiusura anticipata della seduta.*

660.3 ***Borsa Italiana** valuta la significatività del numero di **operatori** coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 6040.2 anche in relazione a:*

- a) *natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;*
- b) *modalità di collegamento ai mercati degli **operatori** coinvolti;*
- c) *circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli **operatori** medesimi;*

d) *quota di mercato degli **operatori** coinvolti.*

660.4 *La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alla linea guida Sec. 660.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di **operatori** di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.*

660.5 *Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:*

- a) *con una fase che consenta agli **operatori** l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;*
- b) *con le modalità di asta;*
- c) *con le modalità della negoziazione continua.*

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C010	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli emittenti o degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, Borsa Italiana può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti:
C010.1	invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle relative linee guida
C010.2	richiamo scritto;
C010.3	pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro;
C010.4	sospensione dalle negoziazioni nel mercato;
C010.5	esclusione dalle negoziazioni nel mercato.
C011	I provvedimenti previsti ai commi C010.4 e C010.5 sono comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040. I provvedimenti previsti dai commi C010.1, C010.2 e C.010.3 possono essere comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040 qualora, a giudizio di Borsa Italiana , ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato. Borsa Italiana può comunicare al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l' emittente o l' operatore oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I provvedimenti di cui all'articolo C010.1 del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell' operatore oggetto del provvedimento.
C012	Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo C010, Borsa Italiana valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili:
C012.1	impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell' emittente
C012.2	dimensione, durata e natura della violazione
C012.3	modo in cui Borsa Italiana è venuta a conoscenza della violazione
C012.4	vantaggi conseguiti dall' emittente o dall' operatore per effetto della violazione
C012.5	reazione dell' emittente o dell' operatore alle richieste di Borsa Italiana e il suo comportamento anche pregresso
C012.6	intensità del dolo o della colpa

C012.7	funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni
C012.8	numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall' emittente o dall' operatore
C012.9	dimensione dell' emittente o dell' operatore e del gruppo di appartenenza
C012.10	violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione

C013	Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli specialisti , Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all'articolo C020.
------	---

C014	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.
------	--

C015	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso .
------	--

C016	In deroga a quanto previsto all'articolo C010, in caso di violazione della previsione di cui agli articoli 1400.5, e 4021 e degli obblighi previsti nelle linee guida Sec 401, Borsa Italiana applica il provvedimento del richiamo scritto, della comunicazione al pubblico del mancato adempimento degli obblighi e la segnalazione all'Autorità. Non si applicano gli articoli dal C020 al C050.
------	---

Procedura di accertamento delle violazioni

C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.
------	---

C021	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi C010.2, C010.3, C010.4 e C010.5, Borsa Italiana invia all' emittente o all' operatore interessato una comunicazione contenente:
C021.1	la descrizione dell'ipotesi di violazione;
C021.2	la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

C022	La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l' emittente o l' operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
------	---

C023	Qualora l' emittente o l' operatore richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana
------	--

ritenga necessaria tale audizione, **Borsa Italiana** ne fissa la data comunicandola all'**emittente** o all'**operatore**. L'**emittente** o l'**operatore** partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi **Borsa Italiana** procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, **Borsa Italiana** può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

C024 Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, **Borsa Italiana** assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da **Borsa Italiana**, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2.

C025 Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 1300, sono poste a carico dell'**operatore** o dell'**emittente**.

Riesame dei provvedimenti

C030 L'**emittente** o l'**operatore** può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi degli articoli 1021 e C010 entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090

C031 Per i provvedimenti di cui al comma C010.1 i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata.

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

C040 L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata con **Avviso** o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

C041 A richiesta dell'**emittente** o dell'**operatore** è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Sospensione dei termini

C050 I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.C

Diritto applicabile

C060 Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria

C070	Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui all’articolo 1300 e 1451 nonché gli importi contenuti nelle linee guida Sec. 650 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
------	---

Altre controversie

C080	Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell’articolo C100.
------	---

C081	Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all’articolo C090.
------	---

Collegio dei Probiviri

C090	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana .
------	--

C091	I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
------	---

C092	La durata dell’incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
------	---

C093	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a Borsa Italiana la richiesta del riesame di cui agli articoli C.030 e C.031 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l’italiano.
------	--

C094	Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.
------	---

C095	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
------	--

C096	Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
------	--

Collegio Arbitrale

C100	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all’altra un atto nel quale: <ul style="list-style-type: none"> - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l’oggetto della controversia;

	<ul style="list-style-type: none"> - designa il proprio arbitro; - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
C100.3	il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.
C101	Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.
C102	Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.



borsaitaliana.it